

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5999 del 10/12/2020
Oggetto	ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME SECCHIA AD USO AREA CORTILIVA E DEPOSITO MATERIALI DI ARMAMENTO FERROVIARIO IN COMUNE DI RUBIERA (RE) DITTA: RUBIERA SPECIAL STEEL SPA. PRATICA: RE99T0061.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6158 del 09/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno

modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

– la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.T. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001).

PRESO ATTO che con istanza assunta a prot. n. 6460 del 01/06/1999 il sig. Testi Franco in qualità di legale rappresentante della società Acciaieria di Rubiera S.p.a., codice fiscale e P.IVA 00185380367 con sede legale in Strada S. Cataldo 115, nel comune di Modena (MO), ha presentato domanda di concessione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Secchia in Comune di Rubiera (RE) limitrofa ad un'area già in concessione alla ditta e identificata catastalmente al Fg 3 Mappale 119p ad uso area cortiliva e deposito materiali di armamento ferroviario;

RILEVATO che con nota assunta al prot. n. PG/2012/129397 del 23/05/2012 il sig. Testi Franco in qualità di legale rappresentante della società Acciaieria di Rubiera S.p.a., ha presentato la rinuncia alla domanda di concessione allegando Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio in cui dichiara che la citata ditta non ha mai utilizzato l'area richiesta che non è mai stata oggetto di concessione;

PRESO ATTO che il sig. Galperti Nicola in qualità di legale rappresentante della società Rubiera Special Steel Spa, codice fiscale e P.IVA 00962720140 con sede legale Via Valeriana n. 103 nel comune di Dubino (SO):

- con istanza assunta a prot. n. PGDG/2018/12977 del 19/09/2018 ha presentato domanda di subentro nelle pratiche di rinnovo di concessione intestate alla società Acciaieria di Rubiera

S.p.a. a seguito dell'acquisto della società stessa, allegando relativa certificazione, ha reiterato il rinnovo delle pratiche REPPT0997, REPPT1000, REPPT1001, REPPT1002, REPPT1004;

- ha comunicato la rinuncia al rinnovo e la richiesta di archiviazione delle pratiche RE99T0061 e REPPT0999 in quanto risorse demaniali inutilizzate già da prima del rilevamento dell'attività dalla ditta Acciaieria di Rubiera S.p.a.;
- con nota pervenuta il 26/10/2020 prot. n. PG/2020/154109 ha aggiornato le informazioni in merito alle occupazioni effettivamente utilizzate dal 2014 al 2020, specificando in merito alla pratica RE99T0061 di non aver mai utilizzato l'area demaniale oggetto di concessione, in uso da tempo alla Società Corradini Calcestruzzi Spa (prat. RE03T0138);

ACCERTATO che l'area richiesta non è mai stata utilizzata dal richiedente e che conseguentemente nulla è dovuto per l'utilizzo pregresso della risorsa demaniale;

RITENUTO che non sussistano ragioni ostative all'archiviazione della pratica;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di archiviare l'istanza assunta a prot. n. 6460 del 01/06/1999 della ditta società Acciaieria di Rubiera S.p.a., relativa alla richiesta di concessione di un'area demaniale del fiume Secchia ad uso area cortiliva e deposito materiali di armamento ferroviario, sita nel comune di Casalgrande (RE) identificata Fg 3 Mappale 119p in accoglimento alla rinuncia all'istanza presentata dalla ditta richiedente e da Rubiera Special Steel Spa, subentrante in tutte le pratiche intestate alla società Acciaieria di Rubiera S.p.a. a seguito dell'acquisto della stessa, che hanno dichiarato di non aver utilizzato la risorsa demaniale richiesta (pratica RE99T0061);
2. di dare atto che l'area richiesta non è mai stata utilizzata dal richiedente e che conseguentemente nulla è dovuto per l'utilizzo pregresso della risorsa demaniale;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
6. di notificare il presente atto via PEC alla società Rubiera Special Steel Spa all'indirizzo ambientesicurezza_rss@legalmail.it.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.